



Giunta Regionale della Campania

DECRETO DIRIGENZIALE

DIRETTORE GENERALE/
DIRIGENTE UFFICIO/STRUTTURA

DIRIGENTE UNITA' OPERATIVA DIR. / DIRIGENTE
STAFF

Dott.ssa Martinoli Anna

DECRETO N°	DEL	DIREZ. GENERALE / UFFICIO / STRUTT.	UOD / STAFF
200	26/06/2023	17	9

Oggetto:

revoca ai sensi del comma 13 lett.c) dell'art. 208 dlgs 152/2006 dell'autorizzazione ambientale rilasciata ex art.208 D. Lgs. 152/2006, con D.D. n. 588 del 23/12/2013 e successivi. Impianto di recupero e trattamento di rifiuti speciali non pericolosi ubicato nel Comune di Polla, Zona Industriale lotti 70-72-74-76. Ditta SVILUPPO RISORSE AMBIENTALI s.r.l. con sede legale nel Comune di Polla (Sa) - zona industriale - lotti 70, 72, 74 e 76.

	Data registrazione	
	Data comunicazione al Presidente o Assessore al ramo	
	Data dell'invio al B.U.R.C.	
	Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Finanziarie (Entrate e Bilancio)	
	Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Strumentali (Sist. Informativi)	

PREMESSO che:

1. vista la relazione dell'ARPAC prot.n.0008583/2023 del 03/02/2023 acquisita in data 03/02/2023 prot.n.2023.0060820 da cui si rileva il persistente mancato adeguamento alle prescrizioni di cui ai punti b) e c) imposte con la diffida del 20/09/2021, con il D.D. n.35 del 09/02/2023 ha disposto la sospensione delle attività dell'impianto per trenta giorni, per eliminare le criticità rilevate dall'ARPAC e nello specifico: a) rimuovere i rifiuti classificati con il CER 150107 in esubero rispetto ai quantitativi autorizzati; b) rispettare le condizioni relative al deposito temporaneo dei rifiuti classificati con CER 191212 di cui all'art.185 bis Dlgs 152/2006 e presentare l'estensione della polizza fideiussoria delle garanzie finanziarie di cui all'art.208 c.11 lett.g) e parte V All.1 DGR n.8/2019 fino al termine di validità dell'autorizzazione rilasciata con D.D. n.588/2013 più un anno, redatta con le modalità di cui alla DGR n.8/2019, consentendo le attività per rimuovere le difformità riscontrate e le operazioni di manutenzione delle attrezzature, macchinari, impianti tecnologici e i dispositivi antincendio;
2. in data 16/02/2023 prot.n.PG/2023/0084948 è stato acquisito decreto cautelare del Presidente del TAR Campania-Salerno del 13/02/2023 N.00080/2023 con cui è stata accolta la richiesta della Società Sviluppo Risorse Ambientali s.r.l. di sospensione dell'efficacia del D.D. n.35 del 09/02/2023 della scrivente UOD;
3. in data 07/03/2023 è stato acquisito nuovo decreto presidenziale del 03/03/2023 n.00112/2023 REG.PROV.CAU. N.00384/2023 REG.RIC. con il quale il Presidente del TAR Salerno ha ritenuto di modificare il proprio decreto del 13 febbraio 2023 n.80, *"prescrivendo che, una volta scaduto il termine dell'11 marzo 2023, il prosieguo dell'attività della ricorrente resti subordinata al rispetto delle prescrizioni impartite dall'ARPAC nella relazione del 03 febbraio 2023, prot.0060820 che ARPAC potrà verificare mediante sopralluogo"*
4. in data 22/03/2023 con nota prot.n.2023.0155318 la scrivente UOD in esecuzione del Decreto Presidente TAR Campania Sez. staccata di Salerno n.112/2023 ha sospeso le attività dell'impianto e diffidato la ditta SRA srl ad eliminare le criticità rilevate dall'ARPAC nel corso dell'accertamento del 03/02/2023;
5. in data la scrivente UOD in esecuzione del Decreto Presidente TAR Campania Sez. staccata di Salerno n.112/2023 ha sospeso le attività dell'impianto e diffidato la ditta SRA srl ad eliminare le criticità rilevate dall'ARPAC nel corso dell'accertamento del 03/02/2023, disponendo inoltre che l'ARPAC in data 05 aprile 2023 effettuasse sopralluogo per accertare l'avvenuta eliminazione delle criticità dalla stessa contestate nel verbale del 03/02/2023;
6. in data 07/04/2023 prot.n. 0189957 l'ARPAC Dipartimento di Salerno ha trasmesso relazione di sopralluogo prot.n.0024517/2023 del 07/04/2023, completa di allegati, effettuato in data 05/04/2023 presso lo stabilimento in oggetto, per la verifica dell'ottemperanza della diffida prot.n.2023.0155318 del 22/03/2023, per la quale hanno fatto richiesta di copia del registro di carico e scarico per le operazioni effettuate dal 18/01/2023 al 05/04/2023, chiedendo che tale documentazione fosse trasmessa all'ARPAC entro il 07/04/2023;
7. in data 19/05/2023 prot.n.2023.0258896 l'ARPAC Dipartimento di Salerno con nota prot.n.0033003/2023 del 18/05/2023, ha trasmesso il resoconto della verifica dei registri di carico e scarico trasmessi dalla ditta S.R.A. srl comunicando che la ditta S.R.A. non ha superato le criticità di cui alla diffida prot.n.2023.0155318 del 22/03/2023;
8. in data 23/05/2023 il TAR Campania sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda) con sentenza n.01187/2023 REG.PROV.COLL. n.00384/2023 REG.RIC. n. 00549/2023 REG.RIC. ha dichiarato improcedibile il ricorso iscritto a r.g. n.384/2023 e respinto il ricorso iscritto a r.g. n.549/2023;
9. la scrivente UOD con PEC del 26/05/2023 ha trasmesso alla ditta S.R.A. srl la nota dell'ARPAC prot.n.0033003/2023 del 18/05/2023 relativa alla verifica dei registri di carico e scarico di cui alla richiesta fatta nel corso del sopralluogo del 05/04/2023
10. con nota del 06/06/2023 prot.n.2023.0288356, la SRA ha controdedotto al Verbale ARPAC inviato con pec del 26/05/2023, diffidando nuovamente la Regione;
11. con nota prot. n. 2023.0290050 del 06/06/2023 la scrivente UOD ha inviato all'ARPAC le dette controdeduzioni al fine di acquisire eventuali valutazioni tecniche;
12. L'ARPAC ha riscontrato la richiesta dell'amministrazione con nota acquisita in data 14/06/2023 prot.n.PG/2023/0302970;
13. che la UOD con pec del 21/06/2023 prot. 2023.0317016 ha inviato alla SRA l'ulteriore riscontro dell'ARPAC alla SRA;

CONSIDERATO che la relazione dell'ARPAC prot.n.0033003/2023 del 18/05/2023 qui acquisita con n. prot. 2023.0258896 del 19/05/2023 conclude che la ditta S.R.A. s.r.l. non ha eliminato le seguenti difformità:

1. relativamente ai rifiuti classificati con CER 150107, sono stati superati i quantitativi di 30 t/giorno per i quali la ditta è autorizzata ad effettuare la messa in riserva R13 anche se di una quantità non rilevante (33,04 ton. Anziché 30 ton.);
2. relativamente al deposito temporaneo dei rifiuti classificati con CER 191212 non sono rispettate le condizioni di cui all'art. 185 bis del D. Lgs. 152/06, come riportato nella relazione ARPAC del 18/05/2023: "...pertanto alla data del 30/09/2022, sono presenti in impianto in deposito temporaneo 464,980 tonnellate (557,67 ton-32,280 ton-29,720ton) di rifiuti classificato con CER 191212 pari a 774,96 mc (494t/0,6 t/mc). Si rappresenta che dalle 557,67 tonnellate è stato sottratto lo scarico del 04/08/2022, per la sua totalità anche se parte di esso è riferito a movimenti di carico non compresi tra il n.3102 e 3623, ed anche lo scarico del 31/05/2022, di cui non si hanno riferimenti di scarico in quanto è presente solo il formulario"; in quanto nello stralcio del registro di carico e scarico rifiuti riferito al periodo 01/01/2023-04/04/2023, non si rilevano scarichi di rifiuti classificati con CER 191212, riferiti ai movimenti di carico dal 31/02/2021 al 30/09/2022. Detta modalità di deposito supera sia i quantitativi che i tempi previsti dall'art.185 bis del d.lgs 152/06 e ss.mm.ii. ovvero i rifiuti in parola non sono stati allontanati con la cadenza trimestrale (rifiuti prodotti da SRA e pertanto posti in deposito temporaneo alla data del 2021) e risultano superati i 30 mc stoccabili secondo previsione di legge." ;
3. **CHE** la sentenza del TAR Campania sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda) del 23/05/2023 n.01187/2023 REG.PROV.COLL. n.00384/2023 REG.RIC. n. 00549/2023 REG.RIC. ha dichiarato improcedibile il ricorso della ditta SRA iscritto a r.g. n.384/2023 e respinto il ricorso iscritto a r.g. n.549/2023;
4. **CHE, di conseguenza,** i provvedimenti di questo ufficio, impugnati dalla ditta SRA, sono riconosciuti legittimi secondo la citata sentenza del TAR;
5. **CHE pertanto l'attività dell'impianto è allo stato sospesa ai sensi della diffida n.prot.155318 del 22 marzo 2023;**

VISTA

1. la relazione che la ditta SRA ha fatto pervenire in data 06/06/2023 prot.n.2023.0288356, successivamente alla comunicazione della sentenza del TAR n.1187/2023 di rigetto del ricorso presentato dalla ditta ed all'invio della relazione ARPAC inviata con PEC del 26/05/2023, e nella quale sono state contestate le criticità accertate più volte dall'ARPAC;
 2. la nota prot. n.2023.0290050 del 06/06/2023 la scrivente UOD ha inviato all'ARPAC le dette controdeduzioni al fine di acquisire eventuali valutazioni tecniche;
 3. la nota dell'ARPAC di riscontro alle giustificazioni della SRA, pervenuta in data 14/06/2023 prot.n.PG/2023/0302970 nella quale si evidenzia che:
- **in merito ai punto 1, lettera a) e b), delle osservazioni formulate dalla Ditta, riferite alla relazione ARPAC prot nr 8583/2023, nel prendere atto delle stesse, si evidenzia tuttavia che quanto osservato non incide sui calcolati superamenti dei quantitativi messi in riserva per il CER 150107, alla data del 18/01/2023. A dimostrazione di quanto asserito, nella seguente tabella 1 si riportano esclusivamente tutte le operazioni di carico che non presentano scarichi ad esse riferite, nel periodo di studio, si evidenzia pertanto che alla data del 18/01/2023 (ultima movimentazione per il CER 150107 registrata il 14/01/2023), è presente in impianto un quantitativo messo in riserva pari a 79.160 kg (valore coerente con quanto riportato nella relazione prot nr 8583/2023), superiore al limite giornaliero autorizzato pari a 30 t/g.**

• Tabella 1-CER 150107			
Data	n. movimen- to	Carico (Kg)	riferimento operazione di scarico nel periodo esaminato
11/10/2022	1134	100	nessu- no
04/11/2022	121 0	1100	nessu- no
07/11/2022	121 9	920	nessu- no
08/11/2022	122 3	380	nessu- no
22/11/2022	128 1	10660	nessu- no
22/11/2022	128 2	10620	nessu- no
23/11/2022	128 8	1440	nessu- no

24/11/2022	129 1	320	nessu- no
25/11/2022	129 5	880	nessu- no
25/11/2022	129 8	12500	nessu- no
25/11/2022	129 9	13480	nessu- no
22/12/2022	137 6	480	nessu- no
11/01/2023	20	7100	nessu- no
11/11/2023	23	9800	nessu- no
11/11/2023	24	3560	nessu- no
12/01/2023	25	500	nessu- no
12/01/2023	27	3760	nessu- no
13/01/2022	29	900	nessu- no
14/01/2023	33	660	nessu- no
AI 18/01/2023	TOTALE	79160	

In merito alle osservazioni mosse dalla Ditta relativamente ai movimenti n.ri 1305 e 1312 (riferiti a quantitativi di rifiuto classificato con CER 150107), si rappresenta che gli stessi sono riferiti a quantitativi scaricati, nettamente superiori a quelli ottenuti sommando le relative operazioni di carico annotate sul registro, difatti: con il movimento n°1305 si registra uno scarico di 28.680 Kg riferito esclusivamente alle operazioni di carico n°1271 per 2.100 kg e n°1270 per 4.660 Kg (anche se quest'ultimo parziale) per un totale di 6.760 Kg; con il movimento n°1312 si registra uno scarico di 27.540 Kg (riferito esclusivamente all'operazione di carico n°1300) pari a 340 Kg.

Pertanto accogliendo quanto osservato dalla ditta, come riportato nella tabella 1 di cui sopra, sottraendo esclusivamente i quantitativi in Kg riferiti ai movimenti di carico registrati, ossia per lo scarico n°1305 i carichi n°1271 e n°1270, per lo scarico n°1312 il carico n°1300, è confermato il quantitativo di 79.160 Kg alla data del 18/01/2023.

- **In merito al punto 2**, è doveroso ribadire che i calcoli riportati nella relazione prot n° 33003 del 18/05/2023, sono riferiti al periodo 02/01/2023 (prima pagina compilata di gennaio) al 04/04/2023 (ultima pagina trasmessa del Registro di carico e scarico), non considerando gli eventuali quantitativi in giacenza prima di tale periodo; pertanto, non è possibile effettuare un raffronto tra i quantitativi riportati nelle 2 relazioni ARPAC innanzi citate in quanto riferite a periodi diversi. Con particolare riferimento al mese di gennaio, si palesa che i quantitativi riferiti al 31 gennaio, nella prima relazione, sono dovuti a tutti i carichi per i quali non sono stati registrati scarichi dal 01/10/2022 al 16/01/2023 (tabella 1 sopra riportata).
- **In merito al punto 3**, riferita alla relazione ARPAC prot n° 33003/2023, relativamente a quanto riportato nella relazione tecnica a firma dell'Ing Rita Afeltra, si rappresenta che il movimento n° 52 riferito ad un carico del 19/01/2023, è stato effettivamente scaricato con movimento n° 62 (allontanamento carichi n.ri 27-43-44-51-52-54-55-56), mentre i movimenti n°220, n°221 e n°127 sono riportati alle pagg. 370 e 341 del registro di carico e scarico in sezioni non compilate, se non nella parte "riferimento operazioni di carico" e pertanto non riconducibile ad alcuna operazione di scarico, ad alcun produttore, ad alcuna data e non riportante i quantitativi in Kg (cfr allegato 1). Detta errata modalità di compilazione del registro di carico e scarico, nonché la mancata trasmissione del movimento di scarico del 04/04/2023, ha indotto gli scriventi ad una computazione che non teneva conto di detto scarico. Pertanto, nel dare credito ai chiarimenti forniti dalla ditta si può ritenere superata la criticità oggetto di diffida relativa ai superamenti per il CER 150107, dei quantitativi giornalieri autorizzati.
- **In merito al punto 4** si rappresenta che la Ditta fa riferimento all'attività di messa in riserva (R13), riferita ai rifiuti in ingresso all'impianto e per cui lo stesso è autorizzato a trattare giornalmente la quantità di 525 ton. al giorno per CER 191212, mentre la scrivente fa riferimento all'attività di deposito

temporaneo dei rifiuti prodotti dall'attività e che deve avvenire nel rispetto dei dettami dell'art 185 bis del D.lgs 152/06 e smi. In sintesi, si rappresenta che le 464.98 ton di CER 191212 poste in deposito temporaneo, cui si fa riferimento nella relazione tecnica prot nr 8583 del 03/02/2023, sono collegate a rifiuti che dal registro di carico e scarico risultano presenti in impianto dal 2021, superando in tal modo sia i limiti temporali (1 anno) che le volumetrie (30 mc) stabilite da predetto articolo. I quantitativi computati, sono inequivocabilmente riferiti a rifiuti in deposito temporaneo in quanto, sul registro di carico e scarico alla voce luogo di produzione viene indicata la Ditta SRA (allegato 2) contrariamente a quando trattasi di rifiuti in ingresso che come produttore riportano un soggetto terzo. Permane pertanto la criticità oggetto di diffida inerente il mancato rispetto dell'art 185 bis del D.lgs 152/06 e smi.

CONSIDERATO

1. **CHE** sebbene sia rientrata la criticità relativa all'accumulo di vetro di cui al codice 150107 tuttavia permangono le violazioni contestate fin dal 2021 riguardo al deposito temporaneo dei rifiuti prodotti dall'attività che deve avvenire nel rispetto dei dettami dell'art.185 bis Dlgs 152/2006, atteso che le 464,98 ton di CER 191212 poste in deposito temporaneo, sono collegate a rifiuti che dal registro di carico e scarico risultano presenti in impianto dal 2021, superando sia i limiti temporali (1 anno) che le volumetrie (30 mc) stabilite dal predetto articolo, come evidenziato dall'ARPAC nell'ultima relazione;
2. CHE dalla prima diffida comunicata con nota del 20/09/2021 prot. n.462934, è trascorso un lungo lasso temporale durante il quale la ditta avrebbe avuto ampia possibilità di eliminare le criticità rilevate dall'ARPAC riguardo ai rifiuti prodotti dall'attività posti in deposito temporaneo;

CONSIDERATO ANCORA CHE

1. Con ricorso in appello incardinato al RG. n. 4490/2023 la S.R.A. ha proposto appello avverso la sentenza emessa dal TAR Salerno n. 1187/2023 che aveva rigettato il ricorso promosso, tra l'altro, avverso il DD 35/2023;
2. il Consiglio di Stato con decreto n. 2121/2023 del 25/05/2023 nel rigettare l'invocata cautela ante causam ha così statuito: *“ Ritenuto, pertanto, che la concessione presidenziale di una misura cautelare monocratica d'urgenza inaudita altera parte normativamente postula – in punto di periculum in mora – l'effettiva esistenza di una situazione a effetti gravi, irreversibili e irreparabili, tale cioè da non consentire di attendere neppure il breve termine dilatorio che, ut supra, deve intercorrere tra il deposito del ricorso e la camera di consiglio in cui deve svolgersi l'ordinario scrutinio collegiale sull'istanza cautelare; nonché, in punto di fumus boni iuris, quanto meno la non evidenza di una sua radicale insussistenza;*

Ritenuto che, nel caso in esame, il pregiudizio dedotto dalla parte istante non pare acquisire i suddetti connotati di gravità, irreversibilità e irreparabilità, restando peraltro integro il potere/dovere dell'Amministrazione regionale, e degli altri Organi preposti, di provvedere d'urgenza in tale frangente, a tutela anche della salute pubblica, per gli eventuali effetti sopravvenuti connessi al mancato funzionamento dell'impianto;...”

3. con ordinanza cautelare n. 2476/2023 del 16/06/2023 il Consiglio di Stato ha rigettato la richiesta cautelare della SRA: *“Considerato che, ad una sommaria delibazione, il ricorso in appello non appare assistito dal fumus necessario alla concessione della invocata tutela cautelare, atteso che:*
 - *la nota dell'Arpac del 18 maggio 2023 (rimasta inoppugnata) conferma la sussistenza di entrambi gli elementi di fatto posti alla base del provvedimento impugnato (ossia il superamento dei limiti quantitativi autorizzati con riguardo ai rifiuti classificati con CER 1501007 e il mancato rispetto delle condizioni di cui all'art. 185 – bis del d.lgs. n. 152/2006 per il deposito temporaneo dei rifiuti classificati con CER 191212);*
 - *anche le censure relative alla dedotta illegittima individuazione del fondamento normativo del provvedimento impugnato appaiono infondate, in quanto il potere esercitato dal giudice di primo grado (con riguardo alla riqualificazione giuridica del provvedimento impugnato) trova fondamento nel principio iura novit curia;**Considerato altresì che non appaiono meritevoli di favorevole apprezzamento neppure le prospettate esigenze cautelari, atteso che la società appellante aveva la possibilità di far venir meno gli effetti lesivi del provvedimento impugnato, procedendo alla esecuzione degli adempimenti ivi indicati;*
Ritenuto di porre le spese della presente fase cautelare, liquidate nel dispositivo, a carico della parte appellante;”
3. con la predetta ordinanza il Supremo Collegio ha condannato l'appellante SRA *“... al pagamento delle spese della presente fase cautelare, che liquida in € 1.500,00 (millecinquecento/00), oltre accessori di legge, in favore di ciascuna delle altre parti costituite (Regione Campania; società Visama s.r.l.).*
4. anche la predetta ordinanza ha esortato la ditta SRA a mettere in esecuzione gli adempimenti esposti nell'ennesima nota ARPAC.

RITENUTO

- CHE ai sensi del comma 13 lettera c) dell'art. 208 del T.U. 152/2006, è prevista la revoca dell'autorizzazione ambientale in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni imposte con la diffida;

- CHE, come accertato dai verbali ARPAC, la ditta SRA non ha interamente ottemperato alle diffide del 20/09/2021 prot. n.462934 e del 22/03/2023 prot.n.2023.0155318;
- CHE la sola rimozione del rifiuto codice 150107 non costituisce adempimento alle diffide di questa Autorità in quanto permangono rifiuti oltre i limiti consentiti dalla legge con effetti ambientali sicuramente negativi;
- CHE pertanto sussiste il presupposto della revoca dell'autorizzazione previsto dalla lettera c) comma 13 dell'art. 208 cit, per mancato adeguamento alle prescrizioni imposte con le diffide del 20/09/2021 prot. n.462934 e del 22/03/2023 prot.n.2023.0155318;

RITENUTO altresì

- Di non effettuare la comunicazione di avvio del procedimento di revoca ai sensi dell'art. 7 della l.n.241/90 in considerazione della natura vincolata del presente provvedimento quale conseguenza dell'inottemperanza alle prescrizioni imposte con le diffide innanzi citate, secondo la disposizione del comma 13 lett. C) dell'art. 208 del decreto legislativo n.152/2006;
- CHE, inoltre, la partecipazione della ditta SRA al presente procedimento non apporterebbe alcun elemento di novità utile a mutare la decisione di questo ufficio, posto che l' ultima relazione della ditta in data 14/06/2023 prot.n.PG/2023/0302970 è stata già verificata dall'ARPAC e ritenuta non soddisfacente delle prescrizioni imposte con le diffide;
- CHE, infine, non avendo la ditta eliminato le criticità rilevate dall'ARPAC, al fine di evitare possibili danni ambientali conseguenti alla presenza di surplus di rifiuti presso l'impianto, sussiste la necessità di procedere celermente all'adozione della revoca per avviare la fase di chiusura dell'impianto ed il ripristino ambientale dell'area;

VISTI:

- il D .Lgs. n.152/2006;
- la D.G.R. n. 8 del 15/01/2019;

DECRETA

per le motivazioni espresse in premessa, che qui si intendono integralmente riportate e trascritte di:

REVOCARE, ai sensi del comma 13 lettera c) dell'art. 208 del T.U. 152/2006, l'autorizzazione ambientale rilasciata alla ditta Sviluppo Risorse Ambientali s.r.l. ex art.208 D. Lgs. 152/2006, con D.D. n. 588 del 23/12/2013 e successivi D.D. n. 20 del 23/01/2015 integrato con D.D. n. 22/2015, D.D. n.193 del 31/10/2016, D.D. n. 14 del 24/05/2017, D.D. n.178 del 03/09/2018, D.D. n. 201 del 03/10/2018, D.D. n.118 del 17/05/2019, D.D. n.189 del 04/09/2020 e D.D. n. 234 del 10/11/2020 per persistente mancato adeguamento alle prescrizioni di cui ai punti b) e c) imposte con le diffide del 20/09/2021 e del 22/03/2023 come rilevato dall'ARPAC nella relazione del 03/02/2023 – prot. 0060820, e del 18/05/2023 prot.n.0033003

STABILIRE che entro 30 giorni dalla notifica del presente provvedimento la ditta Sviluppo Risorse Ambientali srl dovrà presentare il piano di ripristino ambientale con allegato cronoprogramma conforme a quanto disposto dalla DGR n.8/2019 All.1 punto 1.2.7 all'ARPAC e alla Regione Campania UOD 50 17 09 per la relativa approvazione;

STABILIRE che nelle more del ripristino ambientale la ditta S.R.A. srl dovrà garantire le condizioni di sicurezza per i lavoratori ai sensi del Dlgs 81/08 nonché il mantenimento di tutti i presidi e misure ambientali per salvaguardare l'ambiente e la salute pubblica.

FAR PRESENTE che avverso il presente decreto è ammesso, ai sensi dell'art. 3 comma 4 della L. n. 241/90 e s.m.i., ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nei rispettivi termini di sessanta e centoventi giorni dalla sua notifica.

NOTIFICARE il presente decreto a mezzo pec alla ditta Sviluppo Risorse Ambientali s.r.l. al seguente indirizzo:"risorseambientalisrl@legalmail.it".

TRASMETTERE copia del presente decreto alla Direzione Generale Ciclo Integrato delle Acque e dei Rifiuti della Regione Campania, al Sindaco del Comune di Polla (Sa), all'Amministrazione Provinciale di Salerno, al Comando dei VV.F. della Provincia di Salerno, all'A.R.P.A.C. Dipartimento di Salerno, all'ASL Salerno, alla Sezione Regionale del Catasto Rifiuti ARPAC, alla Sezione Regionale Albo Gestori Ambientali c/o CCIAA di Napoli,

all'Avvocatura Regionale, al Comando Carabinieri per la Tutela Ambientale e la Transazione Ecologica - Nucleo Operativo Ecologico di Salerno, alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Salerno..

INVIARE il presente decreto alla Casa di Vetro della Regione Campania per la pubblicazione.

Anna Martinoli